




COMUNE DI CAIVANO

PROVINCIA DI NAPOLI



**REGOLAMENTO
PER LA DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA POTABILE**

Approvato con Delibera di C.C. n 72 del 04/04/95

e successivamente modificato con :

Delibera di C.C. n 28 del 18/03/99

Delibera di C.C. n 32 del 22/03/2000

Delibera di C.C. n 16 del 04/05/2005

Delibera di C.C. n 55 del 21/07/2011

CAPITOLO PRIMO

GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Art. 1

Assunzione del servizio del pubblico acquedotto Denuncia di approvvigionamento derivato da fonti diverse

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune è assunto in privativa dall'Amministrazione comunale.

Il servizio verrà condotto in economia.

L'Amministrazione potrà stabilire con apposita deliberazione diversa forma di conduzione. Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono provvedere alla installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti di misurazione alla portata dell'acqua prelevata secondo le modalità stabilite dalla Amministrazione e denunciare il volume dell'acqua prelevato nell'anno (art. 7 e art. 17 legge 10 Maggio 1976, n. 319, cos – come modificata con l'art. 3 della legge 23.04.1981, n. 153).

Art. 2

Costruzione della rete idrica

La rete di distribuzione idrica sarà normalmente costruita su suolo pubblico direttamente dal Comune mediante appalti.

In casi particolari potrà essere richiesto e concordato con le parti l'attraversamento delle condutture su suolo privato.

Eventuali diramazioni su aree non servite dalla rete del pubblico acquedotto potranno essere costruite a richiesta degli interessati sia in suolo pubblico o su strade e fondi privati a totale spesa, salvi i recuperi di cui sotto, dei richiedenti su progetti presentati dagli stessi, approvati dall'Amministrazione, realizzati da personale specializzato sotto l'alta sorveglianza del servizio acquedotto comunale.

Ultimati tali lavori, sarà redatto apposito verbale di collaudo e presa in carico delle opere da parte del servizio acquedotto.

Tutti gli impianti passeranno nella piena proprietà e disponibilità dell'Amministrazione, previa costituzione delle eventuali servitù per la parte delle reti costruite su strade o fondi privati.

In questo caso l'Amministrazione rimborserà al/agli interessati le sole spese effettivamente sostenute sulla base di regolari fatture, se prodotte all'atto del collaudo lavori, mediante detrazione su consumi, per una durata massima di anni cinque. Tali consumi non potranno eccedere, annualmente, quelli medi di una utenza di caratteristiche simili a quella cui va il rimborso.

Art. 3

Proprietà delle tubazioni

Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale, sino al raccordo con il contatore di misurazione dell'acqua consumata, contatore compreso, sono in ogni caso di proprietà dell'Amministrazione.

Art. 4

Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti

La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti del pubblico acquedotto sono affidate al servizio, il quale, di volta in volta, per i vari lavori, si servirà in via ordinaria del personale dipendente e, solo in via eccezionale, di personale straordinario.

Art. 5

Interruzione del servizio di erogazione

Nessuna responsabilità può essere imputata all'Amministrazione per interruzione nell'erogazione dell'acqua dovuta a causa di rotture, lavori in corso, forza maggiore e simili.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo impianto di riserva.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disciplinare l'erogazione dell'acqua in conseguenza diminuita disponibilità alle sorgenti o per altre inderogabili necessità.

Art.6

Priorità nella concessione delle utenze

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in utenze domestiche ed utenze generiche non domestiche.

Nell'impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

Art. 7

Danni alle condotte e tubazioni in genere

Affinché non siano recati danni alle condotte stradali ed alle derivazioni delle reti idriche, il servizio acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione delle condutture stesse.

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, o per negligenza o colpa di chi esegue i lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione comunale ha diritto al rimborso conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato del 40% per spese generali. La riparazione, ovviamente, sarà eseguita a spese di chi ha provocato il guasto.

Art.8

Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione

E' vietato a chiunque, all'infuori degli appositi incaricati del servizio, di inserirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi alla rete di distribuzione stradale ed alle diramazioni fino al contatore.

Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per i concessionari di manomettere o manovrare la valvola stradale posta dall'Amministrazione nel punto da cui si diparte la derivazione dell'utenza.

Art. 9

Distribuzione dell'acqua

La distribuzione dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto ha luogo per mezzo di impianti di uso pubblico.

CAPITOLO SECONDO

FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 10

Definizione di impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) tutte le fontanelle pubbliche
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali
- c) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali
- d) le bocche da incendio insistenti su suolo pubblico

Art. 11

Uso delle fontanelle pubbliche

L'acqua delle fontane pubbliche può essere prelevata limitatamente per usi domestici, escluso tassativamente ogni altro uso.

E' solo ammesso il prelievo con bottiglie, fiaschi e secchi.

E' vietato:

- a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti
- b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

Art. 12

Prese d'acqua per scopi particolari

Lungo la rete distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

- a) bocche antincendio
- b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività

Chi manomette o fa uso arbitrario di tali prese sarà passibile di sanzione ai sensi dell'art. 106 della legge comunale e provinciale.

CAPITOLO TERZO

FORNITURE AD USO PRIVATO

Art. 13

Definizione delle utenze private

Sono considerate utenze private :

- quelle per uso domestiche
- quelle per uso extradomestico.

Art. 14

Forniture su strade canalizzate o private di rete

L'acqua verrà normalmente concessa per uso privato agli edifici prospicienti strade e piazze munite di tubazioni della rete idrica comunale, sia per uso domestico che per altri usi.

In ogni caso gli allacciamenti per uso domestico hanno la precedenza sugli altri allacciamenti.

Per gli edifici prospicienti aree non provviste di tubazioni di distribuzione, l'Amministrazione comunale, salvo il disposto dell'art.2 , può concedere l'utenza sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti . Sono a totale carico del richiedente le spese di costruzione degli impianti necessari.

Art. 15

Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture per usi diversi da quelli familiari

Nel caso di forniture di acqua per usi diversi da quello domestico familiare, è in facoltà dell'Ente rifiutare o revocare in qualsiasi momento la somministrazione, ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri motivi che spetta all'Ente stesso valutare insindacabilmente. Nessun diritto, rivalsa o pretesa di risarcimento potrà, in tal caso, essere rivendicata dal concessionario.

Art. 16

Soggetti ammessi alla fornitura

Il contratto per la fornitura idrica è stipulato tra l'Ente e il richiedente, proprietario o conduttore in locazione che sia munito di regolare contratto di affitto, in caso di civile abitazione, o tra l'Ente ed il titolare dell'esercizio commerciale artigianale o d'impresa industriale.

Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù di acquedotto.

Art. 17

Richiesta di allacciamenti

Per ottenere nuovi allacciamenti sia ad uso domestico che extradomestico, la richiesta deve essere presentata esclusivamente dal proprietario dell'immobile, anche qualora questo sia o debba essere concesso in locazione, su moduli predisposti dal Comune, unitamente :

alla copia del titolo abilitativo dell'immobile (copia Autorizzazione edilizia- Licenza edilizia- Concessione Edilizia, Permesso di costruire) oppure copia della domanda di condono edilizio ai sensi della legge 47/85 e successive modifiche ed integrazioni , corredata della ricevuta del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione ;

Oppure dichiarazione sostitutiva (art 46 e 47 Dpr 28/12/2000 n 445), indicante gli estremi del titolo abilitativo dell'immobile (copia Autorizzazione edilizia- Licenza edilizia- Concessione Edilizia,

Permesso di costruire)) oppure gli estremi della domanda di condono edilizio ai sensi della legge 47/85 e successive modifiche ed integrazioni con la dichiarazione di aver assolto il pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione ;

La domanda, unica per ogni utenza , dovrà indicare il tipo di utenza richiesta con riferimento all'art. 13. Se trattasi di usufruttuario, costruttore o amministratore, questi dovrà essere regolarmente autorizzato.

In caso di domanda per allacciamento di edifici allo stato progettuale si dovrà allegare una situazione di mappa ed una pianta del fabbricato da costruire.

La concessione è sempre subordinata all'accertamento che da parte del richiedente sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con scarico in fognature o canali di scarico, in modo da evitare rigurgiti ed imputamenti sia dentro che fuori l'edificio.

L'impianto della distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, è eseguito a spese dell'utente secondo le prescrizioni tecniche che impartirà il servizio acquedotto.

Nel caso in cui l'utente , chiedi all'Ente il Permesso di Costruire, l'ufficio Tecnico rilascerà tale permesso a condizione che lo stesso stipuli il contratto di fornitura idrica presso l'ufficio Tributi/Acquedotto.

Art. 18

Oneri di allacciamento – Nolo – Diritti Spese Contrattuali

Accolta la domanda, il proprietario o il conduttore in locazione dovrà versare, prima della firma del contratto:

- 1) un fondo spese di allacciamento pari al preventivo predisposto dall'Amministrazione per i lavori di posa della tubazione della rete stradale al limite della proprietà privata e costruzione del pozzetto per il contatore o per la bocca d'incendio;
- 2) un diritto fisso di allacciamento prefissato (all. A);
- 3) un fondo contrattuale comprensivo anche del recupero spese stampati. (all. C);

Un importo fissato dalla tariffa in vigore, quale nolo del contatore comprendente la manutenzione dello stesso ed un importo quale canone per idrante antincendio (all. B) saranno riscossi periodicamente con l'importo dei consumi.

Le somme di cui agli allegati A B C confluiranno in un fondo speciale intitolato "Proventi Ufficio Acquedotto" ; Tali somme saranno ripartite a discrezione dal Responsabile del Servizio per il miglioramento delle attrezzature informatiche , per l'arredamento , per l'acquisto di contatori idrici , e per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto.

Art. 19

Disdetta e rimozione del contatore

1. La domanda di disdetta del contratto di fornitura idrica deve essere richiesta dall'intestatario dello stesso, su appositi modelli predisposti dall'ufficio Acquedotto. Unitamente alla domanda di disdetta il contraente deve dimostrare di aver assolto tutti i pagamenti delle bollette di consumo idrico emesse fino alla data della disdetta. Inoltre sarà cura dello stesso contraente presentare all'ufficio i consumi accertati attraverso la lettura, da lui stesso effettuata, del contatore idrico, previo eventuale accertamento da parte dei lettori.

2. Dopo che l'Ufficio avrà effettuato i dovuti controlli circa la regolarità dei pagamenti ed avrà contabilizzato anche i consumi effettuati fino al momento della domanda di disdetta, procederà al conguaglio della cauzione sottraendo dall'importo della stessa le somme dovute e non ancora corrisposte. L'operazione di conguaglio verrà perfezionata previa emissione di apposita reversale di cassa o di vaglia di c/c postale.

3. La domanda di rimozione del contatore deve essere presentata esclusivamente da colui il quale ha pagato le spese di allacciamento , di cui all'art.18, primo comma ai punti 1,2,3. ,sia esso il proprietario o il conduttore in locazione dell'immobile interessato.

4. Il proprietario, anche se non è intestatario della fornitura idrica, è obbligato a dare immediata comunicazione all'Ente, della rescissione dal contratto di locazione dell'inquilino e/o dell'effettivo rilascio dell'immobile dello stesso (da comprovare con eventuale distacco Enel, gas, cancellazione TARSU).
5. In caso di mancata comunicazione all'Ente, il proprietario sarà comunque responsabile del pagamento di tutte le fatture idriche a partire dalla data di effettivo rilascio dell'immobile da parte del conduttore .
6. I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del servizio acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente, da calcolare di volta in volta dall'ufficio competente.

Art. 20

Modalità di somministrazione

Salvo casi eccezionali da esaminarsi di volta in volta, la somministrazione dell'acqua avrà luogo esclusivamente a flusso libero facoltativo mediante contatore.
Comunque ogni utenza deve garantire il consumo minimo di mc. 72 annui.

Art. 21

Accertamento dei consumi

La quantità dell'acqua somministrata sarà verificata mediante letture da effettuarsi con periodicità annuale.
Nel caso che il consumo dell'anno non raggiunga la quantità minima sottoscritta, l'utente sarà tenuto a pagare per intero detto minimo garantito.
Di contro se il consumo dell'acqua nel periodo di lettura supera tale minimo, la fatturazione avviene sulla base del consumo accertato.

Art. 22

Uso bocche d'incendio private

Le bocche d'incendio non dovranno aprirsi che nel caso di incendio dello stabile per il quale furono richieste.
Saranno perciò munite di apposito sigillo e l'utente sarà obbligato a denunciare al Comune, nel più breve tempo possibile ed in ogni caso entro 24 ore, di aver adoperato la bocca d'incendio per l'uso suaccennato.

Art. 23

Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi

Ogni edificio avrà una presa d'acqua propria con diramazione dalla tubatura stradale.
Qualora l'edificio comprenda più alloggi, come nel caso dei condomini, verrà sistemato, sempre a causa e a spese dei richiedenti d'utenza, un apparecchio di misurazione generale, all'ingresso del fabbricato e quindi tanti apparecchi di controllo quanti sono gli alloggi, collocati sul piano di accesso di ogni alloggio.
I consumi parziali dei contatori divisionali devono corrispondere al consumo indicato dal contatore generale.
L'eventuale differenza va a carico del richiedente l'utenza, ovvero dell'amministrazione condominiale.

Art. 24

Distacco di alloggi allacciati ad unica presa

In caso di divisione di uno stabile già fornito d'acqua, il proprietario più vicino alla diramazione potrà usufruire della presa già esistente.

Gli altri proprietari, volendo ottenere l'uso dell'acqua, dovranno chiedere separatamente apposita concessione con speciale derivazione dal tubo stradale.

Art. 25

Ampliamento della concessione

L'utente che intendesse far estendere la tubatura d'acqua ad ampliamenti di fabbricati, a nuove costruzioni in aderenza o comunque intendesse variare l'utenza originaria, deve richiederne l'autorizzazione.

Art. 26

Condutture private all'interno delle proprietà

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono su aree scoperte all'interno delle proprietà devono essere collocate a profondità non inferiore a 60 cm dal piano terra e a mt. 1 di distanza dai canali di rifiuto.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate nè, in particolare, di camini.

Nessun tubo dell'impianto deve sottopassare o essere posto entro fognie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo di guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

Art. 27

Collegamenti di impianti ed apparecchi

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapori, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di non ritorno.

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Art. 28

Impianti di pompaggio

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' assolutamente vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del servizio acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Art. 29 **Serbatoi**

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

CAPITOLO QUARTO

MISURAZIONE DEI CONSUMI

Art. 30

Tipo e calibro dei contatori

Tipo e calibro dei contatori sono prefissati dall'Ufficio in relazione all'utenza. I contatori sono di proprietà dell'Amministrazione; gli Utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danni.

Art. 31

Posizione dei contatori

I contatori dovranno essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo si dovrà stabilire in accordo con il servizio acquedotto.

Dopo del contatore sarà collocato, a spese dell'utente, un rubinetto d'arresto.

Di norma l'installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale.

Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal servizio acquedotto.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il servizio acquedotto potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore.

Ove l'utente non vi provveda entro i sessanta giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

Art. 32

Contatori in fabbricati con più utenze

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore.

Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno installarsi in un unico riquadro.

Art. 33

Custodia dei contatori

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.

La manomissione dei suggelli e ogni altra operazione che turbi il regolare funzionamento del contatore saranno puniti con la sanzione di legge e di regolamento.

Art. 34

Incuria e manutenzione del contatore

Ogni danno e conseguente spesa derivanti da incuria o manomissione del contatore sono a carico dell'utente, che per i casi più gravi potrà anche essere sospeso dall'utenza.

Art. 35
Verifica dei contatori a richiesta dell'utente

A richiesta dell'utente , l'Ufficio provvederà alle opportune verifiche.

Qualora sia stata riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene valutato, con decorrenza dalla lettura dell'anno precedente, sulla base delle risultanze di prova del contatore, con eventuale rimborso del non dovuto.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del D.M. 21/7/76 G.U. n. 216/76 l'utente rimborserà le spese di verifica (all. C).

Art.36
Difettosa o mancata misurazione dei consumi

Quando per una causa qualsiasi il contatore avesse cessato di funzionare il consumo sarà commisurato ai mc. Richiesti in contratto con eguale misura per i Canoni Raccolta e Depurazione Acque Reflue.

CAPITOLO QUINTO

CONTRATTI DI FORNITURA

Art. 37

Titolarietà della concessione

Il titolare firmatario della concessione o contratto con tutte le conseguenti responsabilità è il proprietario o conduttore in locazione, ovvero il titolare dell'esercizio commerciale, artigianale o di impresa industriale.

Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di aver copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto.

Art. 38

Contratto di utenza

Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione.

I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati previo l'assorbimento degli obblighi di cui all'art. 18:

- a) per le nuove utenze: solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio;
- b) per le vecchie utenze (subingresso): il vecchio proprietario non è prosciolto dai suoi impegni verso il Comune e il nuovo proprietario risponde dei consumi a partire dall'anno di acquisto dell'immobile.

Il contratto deve far riferimento al presente regolamento e l'utente deve confermare la piena conoscenza e accettazione delle norme regolamentari anche se non allegate.

Art. 39

Variazione elementi del contratto

Il titolare firmatario del contratto di fornitura idrica, in regola con i pagamenti, che intenda effettuare una variazione del canone idrico, può richiederla all'Ufficio Acquedotto entro il termine del 31 Gennaio dell'anno successivo a quello in corso.

Entro lo stesso termine gli interessati devono richiedere la cancellazione dal ruolo degli intestatari deceduti con la conseguente stipulazione di un nuovo contratto intestato all'effettivo utente della fornitura, in mancanza il Comune si riserva la facoltà di sospendere la fornitura e recedere dal contratto di somministrazione.

Per le somme dovute dal titolare del contratto, si applicano le norme vigenti in materia di successioni ereditarie.

Infine, per i contratti precedenti l'entrata in vigore delle modifiche al presente Regolamento, i proprietari intestatari di contratti di fornitura idrica già esistenti, in regola con i pagamenti, possono richiedere la voltura degli stessi a nome dei conduttori dell'immobile previa stipula di un nuovo contratto con il solo pagamento dei diritti di cui al primo comma, punto 4, dell'art.18.

Art. 40

Forniture provvisorie

A richiesta potrà essere accordata una fornitura provvisoria motivata da particolari usi.

Tali forniture verranno concesse, compatibilmente con il normale servizio di erogazione, per la durata di un anno, a condizione, che non si tratti di fatto occasionale:

- che sia posto in opera, anche in via provvisoria, ma convenientemente protetto da offese e manomissioni, lo strumento di misurazione;
- che sia versato un anticipo pari al presunto importo del consumo per l'intero periodo, salvo conguaglio a fornitura conclusa;
- che sia applicata la tariffa corrispondente a quella dell'utenza in cui rientra la fornitura;
- che siano pagate le spese di allacciamento.

Tutto il materiale resta di proprietà dell'Amministrazione.

Art. 41

Durata dei contratti di fornitura

I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.

Art. 42

Uso dell'acqua

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del servizio acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite.

L'autorizzazione dovrà sempre risultare in forma scritta.

CAPITOLO SESTO

CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI

Art. 43

Accertamento dei consumi – lettura dei contatori

I consumi sono determinati dalla lettura del contatore da effettuarsi con periodicità annuale secondo l'itinerario stradale ed il programma predisposto dal responsabile del servizio acquedotto.

Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità si ripeta nelle successive verifiche, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza.

La riapertura potrà aver luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

Il servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.

L'Amministrazione potrà stabilire anche altro sistema di lettura del contatore con autolettura.

Art. 44

Consumi Irregolari

1. Si considerano consumi irregolari quelli di seguito riportati:

- a). prelievo di acqua in assenza di contratto e di contatore;

- b). prelievo di acqua in assenza di contratto ed in presenza di contatore non autorizzato;

2. Tali consumi saranno calcolati tenendo conto dei consumi presunti annui di cui alla tabella che segue, applicando la tariffa più alta in vigore al momento della fatturazione;

3. Nel caso in cui l'immobile sia già dotato di contatore idrico e la lettura riportata supera i consumi presunti annui di cui sopra, il consumo sarà calcolato sulla base della lettura risultante dal contatore. I consumi saranno addebitati con notifica di avviso di accertamento di cui ai commi 3, 4 e 5 del successivo art 48 con relativa riduzione.

Consumi presunti annui

Categoria	Consumi	Consumi [mc]
Utenza Domestica		70/componente
Utenza extradomestica Artigianale/Commerciale/Industriale	Esercizi Commerciali o artigianali idroesigenti (caseifici ,ristoranti,pizzerie, lavanderie, parrucchieri, pescherie, gelaterie autolavaggi, ecc.)	300
	Esercizi Commerciali o artigianali non idroesigenti	150
	Utenza industriale	300

Art. 45

Prelievi abusivi dalla rete

E' fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente acqua dalla rete idrica comunale senza regolare contratto e relativo misuratore installato a cura del Comune. In caso di infrazione l'Ente è obbligato a sospendere l'erogazione e a sporgere denuncia alle competenti autorità, salva la fatturazione dei consumi irregolari come descritto al precedente art 44 e salvo quanto previsto nei successivi articoli.

Art. 46

Obbligatorietà dell'installazione del contatore

L'installazione del contatore costituisce una condizione necessaria e preliminare per l'erogazione dell'acqua. Gli utenti sprovvisti di contatore dovranno farne immediata richiesta al Comune perché lo stesso, a mezzo di personale addetto, possa provvedere con tempestività all'installazione del misuratore. In mancanza di tale richiesta ogni prelievo di acqua sarà considerato abusivo e si procederà come previsto dagli artt. 44 e 45 del presente regolamento.

Art. 47

Penali per usi impropri

1. In caso di accertata utenza non autorizzata, fatta salva l'eventuale rilevanza penale del fatto, per il quale sarà trasmessa denuncia alla competente Procura della Repubblica, nonché l'esperimento di azione civile per il pagamento del consumo idrico, saranno irrogati a carico del trasgressore i costi di accertamento, i costi di sopralluogo e verifica, il rimborso dei danni arrecati alle condotte di adduzione per un importo pari ad € 1.210,00 .
2. In caso di sostituzione o manomissione arbitraria del contatore installato regolarmente dall'Ente, sarà irrogata una sanzione a carico dell'utente pari ad € 300,00 da addebitarsi direttamente sulla bolletta corrente, salvo l'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria quando, nell'ipotesi di cui al comma 2 siano ravvisabili gli estremi del reato.

Art. 48

Allacciamenti alla rete immobili abusivi

1. Gli immobili abusivi, acquisiti o non acquisiti al patrimonio comunale, se sono abitati, devono essere inseriti in appositi elenchi ed essere dotati di misuratore idrico, per quantificare l'acqua sottratta abusivamente alla rete idrica;
2. Tali elenchi saranno trasferiti in apposita lista di carico al fine di provvedere alla riscossione volontaria o coattiva dei consumi idrici secondo le modalità fissate dalla legge;
3. Nel contempo i responsabili dell'abuso debbono essere denunciati alle autorità competenti così come previsto nel precedente art 47 e sanzionati oltre che con il pagamento della penale di € 1.210,00 anche con il pagamento di una sanzione forfettaria, a titolo di risarcimento per il comune, proporzionale ai consumi presunti degli ultimi cinque anni oltre all'anno nel corso del quale viene accertato l'abuso, calcolati così come previsto nell'art 44, oltre agli interessi legali;
4. Tali importi saranno notificati, con avvisi di accertamento, all'intestatario responsabile dell'abuso, la penale di € 1.210,00 sarà ridotta del 50% se entro 60gg dalla notifica, il responsabile aderirà all'avviso di accertamento apportando la firma nell'apposito modello allegato " Adesione Formale " con il pagamento della penale ridotta del 50% (€ 605,00).
5. Il versamento della penale dovrà essere effettuato con reversale entro 60gg alla Tesoreria Comunale. Le sanzioni forfettarie saranno riscosse dal Concessionario della Riscossione che provvederà alla notifica delle stesse con ingiunzione di pagamento.

6. L'installazione dei misuratori idrici agli immobili abusivi e la relativa irrogazione delle sanzioni forfettarie di cui sopra, non costituisce in alcun modo sanatoria dell'abuso edilizio, né stipula di contratto tra comune e utente di manufatto abusivo, ma nasce dall'opportunità di garantire un servizio primario, nonché dall'esigenza di evitare che gli abusivi godano di un servizio con costi a carico dell'Ente.

Art. 49

Tariffe acqua – Ruoli di riscossione (Art. 9 D.L. 2/03/89 n.66 ora L. 24/04/89 n.144)

Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:

a) **USO DOMESTICO** – Si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per alimentazione, per servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici. E' escluso l'innaffiamento dei giardini ed aiuole, il lavaggio di veicoli ed altri usi estranei all'uso domestico familiare in senso stretto nel caso che un solo contatore fornisca l'acqua a più nuclei familiari, composti almeno da due persone ciascuno ai soli fini del calcolo degli scaglioni di consumo, verrà attribuita una "concessione" per ciascun nucleo familiare.

b) **USO EXTRA DOMESTICO**–E' l'acqua destinata ad usi diversi da quello indicato alla lettera a).

Le tariffe di vendita dell'acqua vengono stabilite e modificate periodicamente con autonomi provvedimenti del Consiglio comunale.

Si da atto che quelle in atto vigenti sono riportata nella tabella di cui all'allegato B del presente regolamento.

La riscossione avrà luogo a mezzo ruoli con le procedure di cui al R.D. 14/4/1910, n. 639.

Art. 50

Tariffe per bocche antincendio private

Per ciascuna bocca da incendio l'utente deve versare un canone annuo, oltre al consumo dell'acqua segnata dal contatore.

La misura del canone è fissata nell'allegato "B" del presente Regolamento.

Art.51

Pagamento dei canoni idrici

Il pagamento delle bollette per la fornitura dell'acqua dovrà effettuarsi entro 60 gg dal recapito della bolletta in un'unica soluzione o in quattro rate bimestrali .

Entro sei mesi dalla scadenza dell'ultima rata utile, il Concessionario della Riscossione dei Canoni Idrici provvederà alla notifica dell'avviso d'ingiunzione di pagamento .

Dal decorso del termine contenuto nell'avviso d'ingiunzione per pagare e fino alla data del pagamento stesso si applicheranno gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

Decorso inutilmente anche il suddetto termine il Concessionario avvierà la procedura per la riscossione coattiva dei debiti ai sensi del R.D. n 639 del 14/04/1910.

Ove l'utente non provveda al saldo del credito, l'Amministrazione si riserva la facoltà previo avviso scritto di provvedere alla chiusura dell'utenza, che non verrà riattivata se non dopo che l'utente abbia regolarizzato la pendenza (All. C).

Art 52

Rateizzazione debiti pregressi

L'ufficio, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte nelle liste di carico approvate dal funzionario responsabile, fino ad un massimo di 20 rate mensili.

La richiesta di rateazione può essere presentata anche nel caso in cui l'utente abbia ricevuto l'avviso d'ingiunzione di pagamento.

In ogni caso la richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

In caso di mancato pagamento della prima rata:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo iscritto nelle liste di carico approvate dal funzionario responsabile ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) il carico non può essere più rateizzato;
- d) sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso del 6% annuo, art. 21 DPR 29/9/73 n. 602 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) l'ammontare degli interessi dovuto è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la rateizzazione del carico dovuto.

Art. 53

Risoluzione di diritto delle concessioni

La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'amministrazione comunale quando, dopo tre mesi dalla sospesa erogazione dell'acqua per morosità dell'utente, non sia intervenuta regolarizzazione del credito dell'Amministrazione e in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

Art. 54

Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione del tratto che corre entro la sua proprietà.

L'utente è quindi responsabile dei danni quiivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo.

Sono comunque a carico dell'utente, in base a preventivo le spese per il disgelo ed eventuali riparazioni o sostituzioni (All. C).

Art. 55

Portata garantita

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.

Il servizio ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurata alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.

Art. 56

Perdite, danni e responsabilità

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovute, né il servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

Art. 57

Manomissioni alle condutture

Oltre a quanto previsto ai precedenti articoli, in merito alle modalità e divieti di utilizzazione dell'impianto e dell'acqua fornita, è fatto divieto agli utenti:

- a) di manomettere in qualsiasi modo le condutture esterne e gli apparecchi di misura, e di manovrare le valvole di arresto collocate prima del contatore;
- b) di fare derivazioni dall'interno a favore di altri proprietari o di altri inquilini, quando questi non siano indicati nella domanda di fornitura;
- c) di servirsi dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati.

Art. 58

Variazione delle tariffe e del regolamento

L'Ente si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell'Autorità competente, ove necessari, le tariffe e le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione all'utenza mediante pubblicazione nell'albo pretorio del Comune.

Nel caso l'utente non receda dal contratto, entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione, le comunicazioni s'intendono tacitamente accettate.

In particolare le variazioni tariffarie, sui consumi in corso, si applicano tenendo presente il principio della prevalenza sui consumi, fissato con circolare n. 117 del 18/7/47 dal Ministero dell'Industria e Commercio, nell'ambito del normale ciclo di lettura dei contatori.

E' fatta salva in materia la competenza del Comitato Interministeriali Prezzi (C.I.P.).

Le variazioni ed aggiunte o modifiche si intenderanno obbligatorie anche per gli utenti che siano già investiti dalla concessioni d'acqua.

Art. 59

Azioni giudiziarie

Per qualsiasi controversia che sorgesse fra l'Amministrazione dell'acquedotto e gli utenti è competente l'Autorità giurisdizionale del territorio del Comune proprietario dell'acquedotto.

CAPITOLO SETTIMO

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60 Penalità

Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente regolamento, il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa di cui all'art.106 e seguenti del T.U. Legge Comunale e Provinciale n. 383 del 3/3/1934 a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, secondo la gravità dei fatti.

La quantità d'acqua defraudata sarà inoltre stimata inappellabilmente dalla Giunta Municipale, e dovrà essere pagata al costo corrispondente.

L'Amministrazione ha il diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua finché ogni cosa sia ridotta al suo stato normale.

Art. 61 Validità della fatturazione

Gli eventuali reclami per errata misurazione del contatore o altro, non esonera l'utente dal pagamento del maggior consumo nel termine stabilito.

Art. 62 Regolamento come normativa contrattuale

Le norme del presente regolamento e i relativi allegati A, B, C e D formano parte integrante del contratto di concessione.

Art. 63 Tasse e imposte

Qualunque tassa e imposta che venisse applicata sulle forniture di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi di misurazione, sarà ad esclusivo carico dell'utente.

Art. 64 Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 65 Decorrenza e inserimento nella raccolta dei regolamenti comunali

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla sua seconda pubblicazione all'Albo ed avvenuta approvazione.

E' demandata alla segreteria l'incarico di inserire il presente regolamento nella raccolta dei regolamenti comunali.

Allegato “A”

DIRITTI DI ALLACCIAMENTO

L'utente cui venga consentito l'allacciamento al civico acquedotto è tenuto al pagamento di un diritto fisso di allacciamento nella misura che segue:

1. Case di abitazione e negozi
 - per ogni unità immobiliare€ 15,49
2. Pensioni e alberghi e loro ampliamento
 - per ogni camera.....€ 2,58
 - per ogni bagno o doccia anche se facente parte della stanza€ 1,03
3. Per edifici industriali
 - per ogni 1.000 mq. di lotto o frazione.....€ 77,47

Allegato "B"

TARIFFE

In vigore dal 01 gennaio 2004 Delibera di G.M. n. 302 del 29/06/04

Canone ad uso domestico.....	€..0,49 a mc.
Canone ad uso extradomestico.....	€..0,63 a mc.
Eccedenza ad uso domestico.....	€ 1,04 a mc.
Eccedenza ad uso extradomestico.....	€1,33 a mc.

NOLO CONTATORI

Fino a 72 mc	all'anno.....	per utente € 2,58
Da 73 mc a 144 mc	all'anno.....	per utente € 4,13
Da 145 mc a 216 mc	all'anno.....	per utente € 5,15
Da 217 mc a 288 mc	all'anno.....	per utente € 7,75
Oltre i 288 mc.	all'anno	per utente € 12,91

CANONI PER IDRANTI ANTINCENDIO

Canone annuo forfetario per ogni bocca€ 12,91

Allegato “C”

DIRITTI DIVERSI

Art. 1) RECUPERO SPESE STAMPATI

E' dovuto da ogni utente, in occasione della stipula di un contratto per nuovo allacciamento un rimborso spese per stampati e scritturazioni di € **2,58**(£ 5.000) oltre ovviamente ai diritti di segreteria. Per ogni qualsiasi modifica relativa gli elementi del contratto di utenza sia soggettiva che oggettiva , il richiedente è tenuto a versare la somma di €**12,90** (£25.000)

Art. 2) SPESE PER PROVA CONTATORE

L'utente ha il diritto di richiedere la prova del contatore quando ha dubbi sul suo regolare funzionamento.

E' dovuto per questo servizio il versamento del corrispettivo di € **30,00**(mod. Del. di G.M. n 302 del 29/06/04)

Qualora il funzionamento del contatore non risultasse conforme agli standard, l'utente ha il diritto alla sostituzione del misuratore ed al rimborso integrale di quanto versato per la prova.

Art. 3) DIRITTI DI CHIUSURA O APERTURA CONTATORE A RICHIESTA O APERTURA CONTATORE CHIUSO PER MOROSITA'

L'utente al quale è stato chiuso o aperto il contatore a richiesta o per morosità, per ottenere la chiusura o la riapertura, deve rimuovere le condizioni che hanno promosso il provvedimento e versare, per ogni operazione, un diritto di € **15,50** (£ 30.000)

Art. 4) MORA

Definizione: penalità ed interessi di mora dovuti dagli utenti per i pagamenti di bollette effettuati oltre la scadenza indicata.

Misura:

- a) penalità pari al 3% dell'importo della bolletta non pagata, minimo € 2,59;
- b) interessi di mora: cinque punti in più del tasso ufficiale di sconto per il tempo dell'effettivo ritardo.